



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 162

della Giunta comunale

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. AREA COPERTA TERZO TEMPO - CAMPO RUGBY. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 85.000,00 - OPERA 6436.

Il giorno 20.07.2020 ad ore 08.40 si è riunita, in videoconferenza presso la sede del Comune, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Andreatta Alessandro
vicesindaco	Franzoia Mariachiara
assessori	Bungaro Corrado
	Gilmozzi Italo
	Maule Chiara
	Salizzoni Alberto
	Stanchina Roberto
	Uez Tiziano

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Andreatta Alessandro.

Partecipa il vicesegretario generale Debiasi Franca.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/149 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che il presente intervento si inquadra nel più complessivo processo di completamento e valorizzazione del Polo sportivo di Trento sud e, nello specifico, dell'area destinata al gioco del rugby, per la quale si prevede la realizzazione di un'area coperta di circa 120 m², utilizzabile sia per le attività di preparazione atletica che per il post partita;

dato atto che l'area destinata alla struttura in progetto è situata a sud del campo da rugby, in adiacenza al volume delle tribune ed attualmente è utilizzata dall'A.S.D. Rugby Trento per attività complementari all'attività agonistica, quali il cosiddetto "terzo tempo", momento di incontro tra atleti e sostenitori delle varie società sportive, al termine delle gare;

atteso che si prevede la realizzazione di una tettoia metallica di circa 120 m², vincolata al volume del camminamento che conduce alle tribune che ne definisce il fronte ovest, fungendo anche da controventatura; si prevede inoltre la realizzazione di una scala metallica di collegamento tra la zona delle tribune e la nuova area coperta, in modo da facilitarne la raggiungibilità;

dato atto che la nuova struttura si inserisce nel contesto dell'area sportiva, riprendendo i materiali e le forme già utilizzate per il vicino Palaghiaccio, quali la carpiata curva e l'acciaio zincato, poggianti su una fondazione continua in cls armato; si prevede inoltre una pavimentazione di tipo industriale in cemento antiusura;

dato atto che si procederà inoltre alla realizzazione di un impianto elettrico per esterni per l'illuminazione dell'area coperta e di un impianto di allontanamento e smaltimento delle acque meteoriche, mediante pozzo disperdente;

richiamata la determinazione 29.10.2019 n. 51/81 del Dirigente del Servizio Attività edilizia con la quale tra l'altro è stato costituito un gruppo misto di progettazione, composto da tecnici dell'Amministrazione in qualità di Responsabile del procedimento, per il coordinamento del gruppo misto, per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva, progettazione definitiva ed esecutiva edile, strutturale e dell'impianto elettrico, rilievi; verso la corresponsione del compenso di euro 9.003,56 (oneri previdenziali 4% compresi, i.v.a. esclusa ex art. 1, comma 58 Legge n. 190/2014);

richiamata altresì la determinazione 03.07.2020 n. 51/56 del Dirigente del Servizio Attività edilizia con la quale è stata modificata la sopracitata determinazione 29.10.2019 n. 51/81, dando atto che il gruppo misto di progettazione è ora composto da tecnici comunali in qualità di Responsabile del procedimento, per il coordinamento del gruppo misto, per la progettazione definitiva ed esecutiva architettonica, per la redazione della relazione geologica e geotecnica e analisi rischio geologico e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed esecutiva, progettazione definitiva ed esecutiva edile, strutturale e dell'impianto elettrico, rilievi, mantenendo inalterato quant'altro in essa previsto;

visto il progetto esecutivo datato febbraio – giugno 2020, redatto dal gruppo misto di progettazione richiamato, dell'importo complessivo di euro 85.000 così distinto:

A) Lavori	euro	60.417,50		
oneri di sicurezza	euro	2.021,49		
totale			euro	62.438,99
B) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice				
B1) lavori in economia da affidare alla Ditta appaltatrice	euro	600,00		
totale			euro	600,00
C) lavori e forniture in economia				
C1) lavori in economia	euro	300,00		
totale			euro	300,00
D) somme a disposizione				
D1) spese tecniche (oneri previdenziali compresi)	euro	11.503,56		
D2) oneri fiscali i.v.a.10% su A+B+C1	euro	6.333,90		
D3) oneri fiscali i.v.a. 22% su D1 (sull'importo di euro	euro	550,00		

2.500,00)			
D4) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	2.669,37	
D5) accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (i.v.a. compresa)	euro	604,18	
totale somme a disposizione			euro 21.661,01
importo complessivo di progetto			euro 85.000,00

atteso che la somma di euro 75.996,44 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 29.10.2019 n. 51/81 di euro 9.003,56, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

dato atto che le voci A), B) e C1) del quadro economico sono soggette all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10% in quanto trattasi di lavori rientranti tra le opere di urbanizzazione secondaria relative alla realizzazione di impianto sportivo di quartiere, ai sensi dell'art. 4 della Legge 29.09.1964 n. 847 integrato dall'art. 44 della Legge 22.10.1971 n. 865, come richiamato dagli artt. 127 quinquies e septies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72;

dato atto che per l'esecuzione dei lavori il capitolato speciale d'appalto prevede che l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, adeguando conseguentemente il POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'Amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della L.p. 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione;

precisato che il quadro economico di progetto prevede la voce D5 – Accantonamento per eventuali costi della sicurezza per misure di contenimento Covid (i.v.a. compresa) il cui relativo importo è stimato tenendo in considerazione la tipologia delle lavorazioni previste con la conseguente interazione necessaria tra gli operai ed il contesto (all'aperto) di realizzazione dell'intervento e tenendo inoltre conto del periodo di possibile applicazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 corrispondente al periodo di emergenza dichiarata con deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (ad oggi con fine prevista al 31 luglio 2020);

atteso inoltre che il Servizio Attività edilizia specifica che provvederà alla quantificazione dei relativi costi, all'adeguamento del Piano di Sicurezza e coordinamento e all'eventuale adeguamento del termine contrattuale prima dell'inizio dei lavori se collocato temporalmente all'interno del periodo di emergenza dichiarata;

atteso che, come specificato dal Servizio Attività edilizia, il presente intervento non è assoggettato al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 11.10.2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la progettazione e gestione dei cantieri della pubblica amministrazione", poiché rientrante nel regime di differimento della relativa applicazione fino al 31 dicembre 2022, disposto con deliberazione della Giunta provinciale 20.12.2019 n. 2076;

dato atto inoltre che con riferimento a quanto richiesto dall'art. 7, comma 3 della L.p. 2/2016 e s.m., si ritiene maggiormente rispondente ad un più efficace raggiungimento dell'obiettivo la non suddivisione dell'opera in lotti, in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti a fronte di un considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento nell'ipotesi di compresenza di più affidatari e in quanto la tipologia degli interventi richiede il completamento dell'opera nella sua interezza per poter essere fruibile a fine lavori. In particolare il raggiungimento delle prestazioni attese dall'opera e il rispetto del programma dei lavori previsto presuppongono un attento coordinamento nelle varie fasi di realizzazione ed una puntuale assunzione di responsabilità da parte dell'esecutore per quanto riguarda la rispondenza di tutto l'insieme delle lavorazioni alle previsioni del progetto. Pertanto non risulta possibile una gestione differenziata delle lavorazioni, essendo indispensabile un coordinamento generale da parte dell'appaltatore principale che deve gestire la successione delle fasi di realizzazione dell'opera in relazione alla propria caratteristica organizzativa, anche al fine di evitare possibili contenziosi dovuti alla difficile individuazione delle responsabilità tra appaltatori diversi per l'eventuale errata esecuzione di

lavorazioni con parti interferenti;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce C1) Lavori in economia alla quale corrisponde specifica perizia di spesa da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

vista al riguardo la relazione scorpori del Dirigente del Servizio Attività edilizia, datata 08.06.2020, da cui si rileva l'opportunità di scorporare i lavori in economia di cui alla voce C), adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto tali lavorazioni devono essere svolte da ditta specializzata del settore con una tempistica diversa rispetto ai lavori principali, rendendosi necessario, ad ultimazione dell'opera, eseguire modesti interventi di raccordo tra gli spazi oggetto dell'intervento e gli spazi adiacenti relativi al campo da rugby, con cui l'opera confina ed ai percorsi di accesso alle tribune ed ai locali interni ad uso delle Associazioni sportive: tali sistemazioni consistono in un insieme di lavori puntuali e per loro natura non progettualizzabili quali adeguamenti di dislivelli, raccordo tra le diverse quote della pavimentazione, opere di ripristino, etc.;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, contempla anche le possibili interferenze fra i lavori principali e i lavori in economia previsti nella perizia di spesa;

rilevato che in conseguenza della realizzazione del presente intervento sono stimati maggiori oneri annui di gestione per euro 1.200,00;

visto il parere tecnico-amministrativo ed economico, favorevole, ai sensi degli artt. 54, comma 1, lettera a) e 55, comma 4 della L.p. 26/1993 e s.m., reso in data 02.03.2020 dal Dirigente del Servizio Attività edilizia sentita la Conferenza dei Servizi (presenti i Servizi Opere di urbanizzazione primaria, Gestione strade e parchi, Gestione fabbricati, Attività edilizia, Patrimonio, Urbanistica e ambiente, Servizi all'Infanzia, istruzione e sport, Progetto Mobilità e sicurezza dei lavoratori e Area Tecnica e del territorio) ai sensi dell'art. 66 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

precisato che in sede di Conferenza dei Servizi è emerso quanto segue:

- si è evidenziato che il progetto prevede anche la realizzazione di una scala metallica che permette il collegamento diretto da parte del pubblico dalle tribune all'area coperta e che tale collegamento è stato espressamente autorizzato dalla Federazione Italiana Rugby/ Delegazione Trentino;
- si è ulteriormente chiesto se sia prevista la posa della linea vita in copertura: in recepimento di tale osservazione, il progetto esecutivo prevede la posa della linea vita;

viste le dichiarazioni ai sensi dell'art. 17 della L.p. 26/1993 e s.m. e del relativo Regolamento di attuazione, in merito all'esaustività del progetto esecutivo, rese dai tecnici dell'Amministrazione in data 21.04.2020 per la parte progettazione architettonica e in data 05.06.2002 per la parte relazione geologica geotecnica e da progettista esterno in data 06.04.2020 per la parte coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture, dell'impianto elettrico e rilievo;

vista inoltre la dichiarazione datata 08.06.2020 del Dirigente del Servizio Attività edilizia di conferma ai sensi dell'art. 57, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti e di conformità dell'opera alle prescrizioni della L.p. 26/1993 e s.m. e del Regolamento attuativo;

vista l'attestazione di conformità urbanistica in riferimento al Piano Regolatore Generale comunale vigente ed alle relative Norme di attuazione rilasciata sulla base del progetto in data 20.04.2020 prot. n. 87180 dal Servizio Attività edilizia – Progetto di adeguamento normativo e regolamentare attività edilizia, ai sensi dell'art. 95, comma 3 della L.p. 4 agosto 2015 n. 15, con alcune prescrizioni di carattere generale che saranno attuate in fase esecutiva;

visto inoltre il parere della Federazione Italiana Rugby/Delegazione Trentino, pervenuto in data 19.09.2019 prot. n. 237866 con cui si comunica che nulla osta alla realizzazione della scalinata che permetta ai tifosi di poter raggiungere più agevolmente la club house, precisando che durante il match debba essere garantita dalla squadra ospitante la chiusura del

cancello posto a sud che impedisce ai non addetti ai lavori l'accesso al campo;

atteso che con riferimento a quanto previsto dall'art. 30, comma 2, lett. a) del Regolamento del decentramento, il Servizio Attività edilizia ha ritenuto di prescindere dalla trasmissione del progetto alla Circoscrizione di riferimento in relazione alla specifica tipologia dell'intervento, consistendo nel miglioramento funzionale per lo svolgimento di un'attività sportiva già in essere e non rivestendo particolare interesse per il territorio della Circoscrizione;

viste infine:

– la check list di verifica del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano di sicurezza operativo come da indicazioni del Dirigente dell'Area Tecnica e del territorio di data 20.12.2011;

– la dichiarazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia di data 08.06.2020 che non necessitano ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta;

atteso che il progetto oggetto della presente deliberazione è costituito dagli elaborati richiamati nell'elenco di cui all'Allegato n. 1, tutti prodotti su supporto informatico, firmati digitalmente e depositati agli atti del Comune di Trento sub nn. prot. 152582/2020 e 153219/2020, come ivi specificato;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 211 e nel bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione consiliare 16.12.2019 n. 212 e successive variazioni;

ritenuto quindi di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo in argomento, rinviando a successivo provvedimento l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori;

preso atto altresì che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D63J19000210004;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;

– la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

– il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

– lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;

– il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

– il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

– il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;

– la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m.;

- la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- le note istruttorie di data 11.06.2020 prot. n. 124533, di data 10.07.2020 prot. n. 148752, di data 14.07.2020 prot. n. 150871 e di data 15.07.2020 prot. n. 152582 del Servizio Attività edilizia;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo "Area coperta terzo tempo – campo rugby" opera 6436, datato febbraio – giugno 2020, elaborato dal gruppo misto indicato in premessa, dell'importo complessivo di euro 85.000,00, costituito dagli elaborati richiamati nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
2. di dare atto che la somma di euro 75.996,44 è stata prenotata con l'affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, determinazione del Dirigente del Servizio Attività edilizia 29.10.2019 n. 51/81 di euro 9.003,56, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'indicazione delle modalità di affidamento dei lavori;
4. di dare atto che ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217, all'opera in argomento è attribuito il CUP D63J19000210004.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

Documentazione approvata:

- Elaborati progetto esecutivo in formato digitale pdf di cui all'Allegato n. 1 (rif. PiTre 15.07.2020 n. 152582 prot. e 16.07.2020 n. 153219 prot.)

IL SEGRETARIO
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Andreatta

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. AREA COPERTA TERZO TEMPO - CAMPO RUGBY. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 85.000,00 - OPERA 6436.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Andreatta, Franzoia, Bungaro, Gilmozzi, Maule, Salizzoni, Stanchina, Uez

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 20.07.2020

il Vicesegretario generale
Dott.ssa Debiasi Franca
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 149 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. AREA COPERTA TERZO TEMPO - CAMPO RUGBY. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 85.000,00 - OPERA 6436.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 16 luglio 2020

Area Tecnica e del territorio
Il Dirigente
arch. Ennio Dandrea
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 149 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. AREA COPERTA TERZO TEMPO - CAMPO RUGBY. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 85.000,00 - OPERA 6436.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 16.07.2020